



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 aprile 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate all'esame della situazione occupazionale del FALLIMENTO HOLDING DELL'ARREDO S.P.A., per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3 L. 223/1991.

Sono presenti:

- Per il FALLIMENTO HOLDING DELL'ARREDO S.P.A., per delega del Curatore Fallimentare, avv. Marco Paramucchi;
 - Per la FILCAMS CGIL, Sabina Bigazzi, Francesca Gentili;
 - Per la FISASCAT CISL, Mario Piovesan;
 - Per la UILTUCS UIL, Pietro Baio, Federica Bonini.
- E' altresì presente rappresentanza delle RSA/RSU.

PREMESSO CHE

1. Il Fallimento Holding dell'Arredo s.p.a., con sede legale in Capena (Rm), esercita attività di commercio di mobili, articoli di arredamento, casalinghi e articoli per la casa in genere, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 195 lavoratori (di cui 3 apprendisti), inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore commercio ed applica il CCNL del commercio, terziario, servizi;
2. In data 20 luglio 2010 l'odierna fallita s.p.a. ha concesso in affitto alla Panmedia Spa la propria azienda (composta da 15 punti vendita dislocati sul territorio nazionale: dieci di tali punti vendita erano strutture di proprietà della HdA Spa gestite dalla stessa all'interno di locali acquisiti in locazione da terzi soggetti; i rimanenti cinque punti vendita erano rappresentati da altrettanti rami



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

d'azienda che la Emmelunga Spa, poi confluita nella HdA, aveva affittato da terzi soggetti congiuntamente ai locali commerciali) con obbligo di assunzione del personale in servizio presso la HdA, diritto di utilizzo dei marchi commerciali "Aiazzone" ed "Emmelunga", nonché diritto di utilizzo degli stock di magazzino "a consumo" secondo il valore del prezzo della fattura di acquisto, facoltà di subentrare in tutti/parte degli ordinativi della clientela lasciati invece dalla affittante e diritto di opzione per l'acquisto dell'azienda;

3. Con sentenza n. 1/2011 del 5 gennaio 2011, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della Società ed ha nominato il Prof. Sergio Scicchitano Curatore della procedura;

4. Con lettera del 28 febbraio 2011, pervenuta in data 1 marzo 2011, il Curatore del fallimento ha comunicato che, a seguito del recesso *ex art.* 79 L.F. dal contratto di affitto di azienda stipulato tra la HdA Spa e la Panmedia Spa in data 20.07.2010, l'intera azienda, comprensiva dei rapporti di lavoro alla stessa facenti capo, ritornava nella titolarità della curatela, ponendosi dunque la necessità di definire la sorte dei rapporti di lavoro anzidetti;

5. In data 15 marzo 2011 il Giudice Delegato ha autorizzato il Curatore ad avviare le procedure al fine di far ottenere ai dipendenti la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;

6. La HdA è assoggettata a procedura fallimentare con paralisi dell'attività produttiva e conseguente carenza di risorse economiche alle quali attingere per far fronte agli oneri, diretti e indiretti, inerenti il trattamento economico di detto personale, pertanto il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria risulta l'unico rimedio atto a sostenere il reddito dei lavoratori interessati ed, al contempo, a preservare l'integrità e la funzionalità dell'azienda, guardando ad eventuali operazioni di recupero attraverso il trasferimento totale o parziale dell'impresa;

7. Con nota prot. N. 15/VII/0006792/MA003.A001 del 25 marzo 2011 la Curatela fallimentare



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII
ha presentato istanza di incontro presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame
congiunto necessario alla concessione dell'ammortizzatore sociale *de quo*;

8. Con successiva nota Prot. n.15/VII/0007507/Ma003.A001 del 4 aprile 2011, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti concordano quanto segue:

Le premesse sono parte integrante del presente accordo;

Dopo una lunga discussione le parti, analizzando la collocazione aziendale e i profili professionali
delle risorse lavorative presenti in azienda, concordano sulla necessità di ricorrere all'intervento
straordinario della C.I.G.S. ai sensi dell'art. 3 della Legge 223/91.

1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

- Le parti concordano il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per
procedura concorsuale ai sensi dell' art. 3 della Legge 223/91 che avrà la durata di 12 mesi,
dal 1 marzo 2011 al 29 febbraio 2012, e interesserà **n.192** (centonovantadue) lavoratori.
- La curatela precisa di non aver potuto fare ricorso all'ammortizzatore sociale suddetto nel
periodo immediatamente successivo alla sentenza di fallimento (emessa in data 5 gennaio
2011), in quanto i lavoratori, in virtù di contratto di affitto d'azienda, hanno prestato la propria
attività alle dipendenze della Panmedia s.p.a. dal 1 agosto 2010 al 28 febbraio 2011.
- Considerate la procedura concorsuale in corso ed il conseguente totale arresto dell'attività
lavorativa, la CIGS sarà attuata a zero ore senza rotazione.
- La curatela richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale all'INPS;
- Nel corso del periodo di intervento della C.I.G.S., come specificato in seguito, sarà attuato un
programma finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori in eccedenza;
- Con cadenza trimestrale e/o su richiesta di una delle parti, verranno effettuati incontri di verifica

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "Paviz", "R.S.D.", and various initials.

Handwritten initials "DOB" in the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials at the bottom right, including "Tale" and "M.M."



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII
e monitoraggio, con particolare riferimento alla gestione degli esuberi.

2) GESTIONE DEGLI ESUBERI EX LEGGE 223/91.

Nell'arco della durata della CIGS, la Società Fallita aprirà una procedura di mobilità collettiva ai sensi della legge n. 223/1991, al fine di favorire la fuoriuscita dei lavoratori in esubero che non si oppongano al licenziamento.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

FALLIMENTO HOLDING DELL'ARREDO S.P.A.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCSUIL

RSA

Saracchi

Giulio Ricciuti

Konno Kenoy

Salvo Giovanni

Ferraro Roberto

Alessandro Felchi

Mariano Paniz

MINISTERO DEL LAVORO